

HC LUGANO COME LA JUVENTUS? DIFFICILE MA TECNICAMENTE POSSIBILE

Pubblicato sul *CORRIERE DEL TICINO* del 08.08.2006

L'estate 2006 ha fatto scorrere fiumi di inchiostro legati ai vari illeciti sportivi nel calcio italiano, ma molto si è detto e scritto anche a proposito della particolare situazione legata al presunto versamento in nero di parte degli stipendi di alcuni allenatori e di alcune giocatori dell'Hockey Club Lugano. E se dico "presunto" è perché, evidentemente, fino al momento in cui una sentenza non sarà divenuta definitiva vige il principio della presunzione di innocenza.

Nonostante ciò anche su diversi forum si moltiplicano le prese di posizione ed i punti interrogativi alle possibili sanzioni di natura federativa nelle quali l'HCL potrebbe incappare se fosse accertato quanto da diversi mesi si va dicendo e scrivendo. Il tutto associandolo a quanto verificatosi in Italia con le penalizzazioni inflitte a Milan, Lazio, Fiorentina e Juventus, quest'ultima addirittura relegata a tavolino, privata degli ultimi due titoli nazionali e penalizzata in termini di punti nel prossimo campionato.

Giuste o sbagliate che siano queste sanzioni (ognuno ovviamente ha la propria opinione) esse si basano su una ben precisa base legale e meglio sul Codice di Giustizia sportiva che peraltro non fa nient'altro che riprendere i principi generali di lealtà e di etica sportiva e che permette (risp. ha permesso) alla FIGC di condurre un'inchiesta, di giungere a delle conclusioni e comminare delle sanzioni il tutto partendo da accertamenti della giustizia ordinaria, segnatamente dalla Procura di Napoli.

Sappiamo poi anche che la UEFA si è chinata sull'eventualità di escludere il Milan dalla Champions League a seguito del suo comportamento illecito in Patria. La decisione è stata negativa per mancanza di base legale anche se il tutto è stato accompagnato da dichiarazioni perlomeno inopportune da parte del Governo europeo del Calcio sul fatto di tenere sotto tiro il club rossonero.

Tiene banco in Svizzera ed in Ticino in particolare la vicenda che da qualche mese vede coinvolto l'HC Lugano e determinati suoi dirigenti in quanto organi societari.

È noto che a seguito di una serie di accertamenti di natura fiscale sembrerebbe essere emerso che nel corso degli ultimi anni gli stipendi di alcuni allenatori e di alcuni giocatori stranieri (non si sa nulla se vi siano dei giocatori elvetici coinvolti) siano stati versati parzialmente "fuori busta" sottraendoli quindi all'imposizione fiscale ed ai contributi alle assicurazioni sociali (AVS, invalidità, Indennità per perdita di guadagno, disoccupazione, previdenza professionale, infortuni obbligatoria).

Sarebbe scorretto tirare delle conclusioni prima che il procedimento sia concluso e fino al momento in cui non saranno noti tutti gli accertamenti effettuati dalla magistratura penale e le conseguenze che quest'ultima trarrebbe.

È però legittima la domanda e la riflessione a sapere cosa potrebbe capitare al club bianconero se l'avvenuto versamento di parte di stipendi in nero dovesse venir definitivamente accertato e sanzionato sul piano penale.

A differenza di quanto capitato nel calcio italiano, la situazione da noi è meno chiara anche se presta ad un'interpretazione sicuramente sostenibile e che a rigore potrebbe portare a delle sanzioni importanti per il club del Ceresio.

Il Regolamento giuridico della LN (art. 88) prevede un richiamo generale alle norme di comportamento all'indirizzo (tra gli altri) agli associati della LN (ossia i club), ai loro funzionari, impiegati, mandatari, allenatori, giocatori nel senso di comportarsi secondo i principi di lealtà, di integrità, di equità e di spirito sportivo.

Quale regola generale legata alle infrazioni (art. 94), vengono sanzionate sul piano disciplinare il comportamento antisportivo ed il fatto di violare gli obblighi derivanti dagli statuti e dai regolamenti federativi.

Il medesimo regolamento contiene poi un catalogo di sanzioni a carico dei club (art. 91).

Esse in ordine crescente di gravità partono dall'ammonizione per andare alla multa fino a fr. 100'000.00, alla ripetizione di una partita, alla disputa di partite su pista neutra o a porte chiuse, alla squalifica dello stadio, all'esclusione dalla competizione in corso o da una competizione futura, la penalizzazione in punti per incontri disputati o da disputare, fino alla revoca di un titolo acquisito.

Già questi principi generali potrebbe indubbiamente aprire la strada a delle sanzioni.

Un altro aggancio può essere rappresentato dal Regolamento per il conferimento dell'autorizzazione di giocare in LNA o in LNB.

Si tratta di una normativa che previa tutta una serie di verifiche di natura economica, sportiva, logistica e sanitaria impone alle società di chiedere annualmente il rilascio della licenza di gioco ed alla federazione di accordarla qualora le condizioni siano adempiute.

Dal profilo finanziario i club devono presentare una situazione chiara e leggibile sulla propria capacità economica ove in particolare il capitale proprio deve corrispondere almeno al 30% della somma di bilancio, risp. rappresentare almeno il 15% del budget di spesa per la stagione in corso.

In questo senso parrebbe evidente che il versamento di stipendi non dichiarati (e quindi non figuranti nel conto economico) falsa i criteri appena esplicitati. Il che non permetterebbe agli organi federativi preposti l'accertamento della consistenza economica di un club.

Sempre stando ai criteri fissati da quest'ultimo regolamento, la sanzione potrebbe consistere (in ordine crescente di gravità) in una reprimenda, in una multa fino a fr. 100'000.00, o ancora il ritiro della licenza con effetto immediato ciò che comporterebbe l'automatica relegazione in una categoria al di fuori della LN (ergo: Prima Divisione).

Non vi sono per contro disposizioni specifiche che permettano di sanzionare comportamenti di rilevanza penale perpetrati da organi societari come la sottrazione di imposta e/o di contributi alle assicurazioni sociali, reati penale espressamente previsti sia dalla Legge Tributaria cantonale, sia dalle varie Leggi Federali sulle Assicurazioni sociali.

Senza dimenticare che il pagamento solo parzialmente dichiarato dello stipendio di uno sportivo può anche modificare l'intero sistema dei trasferimenti (e quindi la regolarità di un intero campionato) nel senso che un giocatore o un allenatore potrebbe venir allettato nel mettersi al servizio di un club piuttosto che di un altro alla luce dei notevoli vantaggi finanziari che gli deriverebbero (e che comunque deriverebbero anche al club).

Ma ciò a mio avviso può senz'altro rientrare nella violazione dei principi generali di comportamento, di lealtà e di etica sportiva, come tali reprimibili attraverso l'ampio catalogo di sanzioni di cui già si è detto in precedenza.

A mio avviso una sanzione sarebbe sicuramente prospettabile e munita di una base legale sufficiente, anche se evidentemente legata in primis ad una (coraggiosa) scelta di politica sportivo-disciplinare da parte degli organi federativi preposti. Sarebbe comunque una prima assoluta.

Del resto sarebbe un po' come se determinate lacune (che comunque realmente esistono) legate all'assunzione di sostanze proibite da parte di uno sportivo non fossero espressamente previste dai regolamenti e comportassero quindi l'impunità dell'atleta.

Anche qui non v'è dubbio sul fatto che il richiamo ai principi generali di etica sportiva debba permettere di reprimere un simile comportamento.

BRENNO CANEVASCINI, Avvocato